

News Sicurezza sul Lavoro

DATA NEWS: 25-06-2013

Decreto Legge n°69 del 21-06-2013

In data 22 giugno 2013 è entrato in vigore il “**DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013 , n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia**”

Le disposizioni dovranno essere convertite in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza. Di seguito sono riassunte le principali variazioni in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro:

- **articolo 3 D.Lgs. 81/08 Campo di applicazione [PRINCIPI COMUNI]**
 - verrà emanato specifico decreto che definirà misure di **semplificazione degli adempimenti** relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una **permanenza del lavoratore** in azienda per un periodo **non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare** di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso. Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 36, 37 e 41 del D.Lgs. 81/08 ;
- **articolo 26 D.Lgs. 81/08 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”**
 - per i settori di attività a basso rischio infortunistico non è più strettamente necessaria l’elaborazione del DUVRI da parte del committente, ma è sufficiente **l’individuazione di un incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alle operazioni di cooperazione e coordinamento.
I settori a basso rischio infortunistico saranno stabiliti, sulla base degli indici infortunistici dell’Inail, da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni;

News Sicurezza sul Lavoro

- inoltre l'elaborazione del DUVRI resta non necessaria per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature. Varia, invece, da due giorni a **10 uomini/giorno** la durata dei lavori o servizi per cui non è necessaria la redazione del DUVRI, a meno che non siano presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI;
Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
- **articolo 29 D.Lgs. 81/08 "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi"**
 - Il futuro Decreto riguardante l'individuazione dei **settori di attività a basso rischio infortunistico**, porterà in allegato un modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico potranno **attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi** di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta comunque ferma la loro facoltà di utilizzare le procedure standardizzate".
- **articoli 32 D.Lgs. 81/08 "Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei RSPD interni ed esterni" e 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"**
 - Il decreto prevede la possibilità, in tutti casi di formazione e aggiornamento, previsti dal D.Lgs. 81/08, in cui i **contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano**, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione oppure per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di **riconoscere credito formativo** per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.